



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 7 del 20-03-2021

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3° della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il Comune di Golfo Aranci.

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:

- **La Delibera** del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell'atto e, dunque, fino al 31 Luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **Il Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6**, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare l'art. 3;
- **Il DPCM 23 Febbraio 2020** recante disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6;
- **Il DPCM 25 Febbraio 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 56;
- **Il DPCM 1° Marzo 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6;
- **Il DPCM 4 Marzo 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **Il DPCM 8 Marzo 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6;
- **Il DPCM 9 Marzo 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **Il DPCM 11 Marzo 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **Il Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18** avente ad oggetto "Misure del potenziamento del Servizio sanitario e sostegno economico delle famiglie lavoratori e imprese,

connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- **Il DPCM 22 Marzo 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- **Le Ordinanze** del Ministero della Salute 20 Marzo 2020 e dell'Interno del 22 Marzo 2020;

- **Il Decreto Legge del 25 Marzo 2020, n.19** recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- L'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Aprile 2020 recante disposizione attuative del D.L. 25/02/2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

- **Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020** recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

- **Il DPCM 26 Aprile 2020** recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

- **Il DPCM 17 Maggio 2020** recante disposizioni attuative del D.L. 25/02/2020 n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del D.L. 16/05/2020 n.33 , recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- **Il DPCM 18 Maggio 2020** recante modifiche all'art. 1 comma 1, lett. "c" , del Decreto Presidente del Consiglio Dei Ministri 17/05/2020, concernete : Disposizioni attuative del D.L. 25/02/2020, N° 19, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, e del D.L. 16/05/2020, n.33, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n.20-22-23- del mese di Maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.27 del mese di Giugno 2020;

VISTO:

- **il DPCM dell' 11 Giugno 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/02/2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del D.L. 16/05/2020 n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- **il D.L. n. 125/2020**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/11/2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID”;

- **il DPCM del 24 ottobre 2020**, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- **il DPCM del 4 novembre 2020**, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- **la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021**, recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- **il DPCM 14 gennaio 2021**, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

- **il D.L. 12 febbraio 2021, n.12**, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- **il D.L. 23 Febbraio 2021, n. 15**, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- **il DPCM del 02.03.2021**, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il

contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"», pubblicato in G.U. n. 52 del 02.03.2021;

VISTA l'Ordinanza Del Presidente della Regione Sardegna n.29 del 14 Giugno 2020;

VISTA l'Ordinanza Del Presidente della Regione Sardegna n.30 e 31 del 4 Luglio 2020;

VISTO Il DPCM 14 luglio 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25/02/2020 n. 19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 34 del 15 Luglio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio Dei Ministri del 29 Luglio 2020;

VISTO il Decreto Legge 30 Luglio 2020;

VISTO il DPCM 7 Agosto 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.40 del 13 Agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 Settembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.46 del 6 Ottobre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.47 del 9 Ottobre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.48 del 15 Ottobre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.1 del 8 Gennaio 2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.2 del 9 Gennaio 2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.3 del 5 Febbraio 2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.4 del 28 Febbraio 2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.5 e 6 del 05 Marzo 2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.7 e n. 8 del 15 Marzo 2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.9 del 17 Marzo 2021;

VISTO il Decreto -Legge 7 Ottobre 2020 n.125;

VISTO il DPCM del 03/10/2020;

VISTO il DPCM del 18/10/2020;

VISTO il DPCM del 24/10/2020;

VISTO il DPCM del 03/11/2020;

VISTO il DPCM del 14/01/2021;

VISTO il DPCM del 02/03/2021;

TENUTO CONTO del contenuto dell'Ordinanza del Ministro della salute 27 febbraio 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2021 adottata ai sensi dell'art. 1 commi 16 sexies e 16 septies del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n.74, secondo cui alla regione Sardegna si applicano le misure di cui alla c.d. "zona bianca" come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti adottati ai sensi dell'art.2 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19;

RITENUTO dover supportare le azioni di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov 2 ai fini della tutela della salute pubblica in “zona bianca”;

RICHIAMATO il decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n.35;

RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le Ordinanze Sindacali:

- n. 5 del 14.03.2021 con oggetto “Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione epidemiologica da Covid-19. Ordinanza di chiusura per il giorno 15/03/2021 per sanificazione dei locali scolastici e sospensione della frequenza scolastica e delle attività didattiche in presenza, di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Golfo Aranci dal 15/03/2021 al 18/03/2021 compreso.”;

- n. 6 del 18.03.2021 con oggetto “Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione epidemiologica da Covid-19. Proroga Ordinanza sindacale n. 5 del 14 marzo 2021 relativa alla sospensione della frequenza scolastica e delle attività didattiche in presenza, di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Golfo Aranci dal 22/03/2021 al 27/03/2021 compreso;

Atteso che l'Autorità Sanitaria ha riscontrato diversi casi di positività al virus Covid-19, variante inglese, tra i cittadini del Comune di Golfo Aranci;

Considerato che:

- sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste, come rilevato a livello nazionale, una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;
- in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati nei giorni scorsi, come effettuato dalla ATS di Olbia, è emersa una situazione di criticità in esito a cluster, verificatosi presso alcuni cittadini provocato dal virus a variante VOC202012/01;
- dal tracciamento effettuato dalla ATS in collaborazione con gli uffici comunali il territorio comunale ad oggi presenta la seguente situazione : n. 30 casi accertati di positività;
- la “situazione attuale sembra confermare la necessità di un'ulteriore ed accurato monitoraggio della situazione epidemiologica”;

Sentita l'ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute ASSL Olbia;

Vista la comunicazione dell'ATS, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, pervenuta in data 20.03.2021, recante all'oggetto: " Richiesta provvedimento di istituzione "Zona Rossa" per il Comune di Golfo Aranci", con la quale è stata chiesta, vista la rapida impennata di "casi" della variante VOC 202012/01, diventata ingravescente giorno per giorno e per motivi di sanità pubblica, l'istituzione della "Zona Rossa" nel Comune di Golfo Aranci per un periodo di 14 giorni;

Ritenuto

- obbligatorio dettare misure specifiche di restrizione per i prossimi 14 giorni durante i quali si procederà al costante monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica;
- che la presente ordinanza si pone come obiettivo di carattere generale al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche ed inderogabili o ad un particolare stato di necessità;
- utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Golfo Aranci;

Ritenuto inoltre che sia quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela, allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio e che la messa in atto di comportamenti non responsabili comprometta di fatto l'auspicata ripresa delle attività, l'avvio della prossima stagione estiva ed il ritorno graduale alla normalità, nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali;

Comunicata l'adozione del presente provvedimento al Prefetto di Sassari e all'Assessorato Regionale alla Sanità Regionale;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

Richiamato il D.Lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 comma 5, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA:

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, per il Comuni di Golfo Aranci, a decorrere dalle ore 07:00 del 21.03.2021 e per i 14 giorni successivi, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, sono disposte le seguenti, ulteriori misure:

a) È individuata quale zona rossa il Comune di Golfo Aranci per il quale si applicano le misure più restrittive di cui all'art.3 del DPCM 14 gennaio 2021, come di seguito descritte;

b) È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune, nonché all'interno del Comune, salvo che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

c) È consentito il rientro al domicilio, alla residenza o all'abitazione di coloro che fossero alla data della presente ordinanza fuori dal Comune; il transito solo qualora necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;

d) Disposizione abrogata;

e) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del succitato DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 10, lett. ff) del DPCM 14 gennaio 2021. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

f) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.

g) tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DPCM 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese;

h) sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva;

i) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

j) Disposizione abrogata con Ordinanze Sindacali n. 5 del 14.03.2021 e n. 6 del 18.03.2021;

k) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e

delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

l) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 al DPCM 14 gennaio 2021;

m) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. Gli Uffici Comunali sono chiusi al pubblico;

n) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza;

o) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;

p) E' disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

q) È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private;

r) È demandata alla ATS di Olbia di assumere, in accordo con il Comune di Golfo Aranci ogni opportuna ulteriore azione ritenuta necessaria, in caso di modifica della situazione epidemiologica;

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto fino al 14 giorno successivo alla sua entrata in vigore. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente della Regione Sardegna, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale R.A.S., al Prefetto della Provincia di Sassari, al Sindaco del Comune di Olbia.

DISPONE

Inoltre che la stessa venga notificata a:

- Carabinieri di Golfo Aranci;
- Questura di Olbia;
- Guardia di Finanza Olbia;
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
- Dirigenti scolastici;
- Compagnia Barracellare;
- Polizia Locale;
- Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci

INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo 104/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Golfo Aranci, 20-03-2021


IL SINDACO
(MARIO MULASI)

